484/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **80614** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 05.02.2025 proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato il omissis a omissis,
residente in omissis (omissis), alla via omissis n. omissis,
elettivamente domiciliato in Roma, a Viale medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia (angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it), che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti.

contro

INPS – in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, sita in Roma, alla Via Ciro il Grande n. 21;

INPS – sede di Monterotondo – in persona del Direttore p.t., sedente per la carica in Roma alla Via Carlo Spegazzini n. 66.

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI alla pubblica udienza del 12.11.2025, celebrata con l'assistenza

del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Francesco Khune, in sostituzione dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia, per il ricorrente, e l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, Sottufficiale dell'Esercito Italiano in congedo, agisce contro il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'atto di diffida e messa in mora indirizzato all'I.N.P.S. in relazione al riconoscimento del proprio diritto alla pensione privilegiata di 7^ Categoria Tab. A, in relazione all'accertata dipendenza da causa di servizio delle infermità che ne hanno determinato la cessazione dal servizio.

A questo proposito, il ricorrente fa presente che:

- a seguito di un infortunio occorsogli in servizio, in data 09.06.1997, veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di "*artroprotesi anca sinistra per osteonecrosi della testa femorale*";

- con verbale nr. 532 del 11.03.1996 della C.M.O. del D.M.M.L. di Roma l'infermità *"Marcata coxartrosi sx con impegno funzionale in atto"* veniva ascritta all'8^ Categoria, Tab. A, annessa al D.P.R. nr. 915/78 e veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio con Decreto ministeriale nr. 61 del 03.02.1998;

- in data 14.09.2017, veniva sottoposto ad ulteriore intervento chirurgico di "*impianto artroprotesi anca destra*" e, con il verbale nr. A21803378 del 12.04.2019 della C.M.O. 2^ del D.M.M.L. di Roma, veniva riscontrato affetto da "*Artroprotesi di anca dx in esito di*

coxartrosi", infermità riconosciuta interdipendente con la sopra citata infermità e riconosciuta dipendente da causa di servizio con ascrizione all'8^ Categoria, Tab. A, con ascrizione cumulativa della complessiva menomazione dell'integrità fisica alla 7^ Categoria, Tab. A, come da Decreto ministeriale nr. 378/E del 17.04.2020;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- successivamente, in data 27.09.2022, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di "*revisione inserto e testina protesi totale anca sinistra*" e, con verbale nr. RM123009159 del 10.10.2023 della Prima C.M.O. del D.M.M.L. di Roma, veniva giudicato "*permanentemente non idoneo al SMI in modo assoluto. Da collocare in congedo assoluto. Si reimpiegabile nelle corrispettive aree funzionali dell'amministrazione civile della Difesa. Da impiegarsi in mansioni di ufficio, controindicato l'impiego in incarichi gravos*i".

In data 23.11.2023, il ricorrente ha, quindi, presentato all'I.N.P.S. – Roma Montesacro domanda di attribuzione del trattamento pensionistico di privilegio (acquisita con protocollo INPS n. 7004.23/11/2023.0522716).

Non ricevendo riscontro all'istanza anzidetta, il ricorrente, in data 05.09.2024, indirizzava all'Istituto previdenziale una diffida ad adempiere che, però, rimaneva senza riscontro ed agiva, pertanto, in questa sede.

Con memoria depositata in data 20.10.2025, si è costituito in giudizio l'INPS che ha fatto presente che nel fascicolo trasmesso dall'Amministrazione di appartenenza mancava il "verbale di riforma" nel quale era contenuto anche il giudizio di ascrivibilità a

tabella necessario ai fini della determinazione della pensione privilegiata.

Pertanto, l'Ufficio competente alla liquidazione del trattamento pensionistico "*non potendo utilizzare la documentazione fornita dal ricorrente né quella conservata presso la sede di Chieti (non accessibile in quanto protetta su Fascicolatore), ha provveduto a richiedere direttamente alla competente Commissione Medica Ospedaliera (CMO) copia del verbale, trattandosi di personale sanitario autorizzato al trattamento di dati ultrasensibili*".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tuttavia, la competente CMO anziché trasmettere il verbale, trasmetteva erroneamente la convocazione a visita dell'interessato.

L'istituto previdenziale precisa, quindi, che la domanda del ricorrente non risulta respinta ma in giacenza in attesa della ricezione della documentazione completa e corretta necessaria alla conclusione dell'istruttoria, non avendo alcuna responsabilità nel ritardo contestato che sarebbe stato causato dall'ente datore di lavoro che non avrebbe trasmesso la documentazione completa; chiede, pertanto, un breve rinvio per consentire il completamento dell'istruttoria.

All'udienza odierna, le parti si riportano alle rispettive conclusioni e, su esplicita richiesta di questo Giudice unico, confermano entrambe la presenza in atti del verbale del 10.10.2023 di riforma del ricorrente.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata di 7^ Categoria Tab. A,

a vita, in relazione all'accertata dipendenza da causa di servizio delle infermità che ne hanno determinato la cessazione dal servizio.

2. Il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli atti depositati risulta che il ricorrente è cessato dal servizio per un complesso di infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio, e per le quali è stata riconosciuta un'ascrizione cumulativa corrispondente alla 7^ categoria della tab. A.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

La suddetta circostanza non è stata contesta dalla controparte che motiva il ritardo della liquidazione del trattamento pensionistico con un'asserita incompletezza della documentazione (verbale di riforma del 10.10.2023) trasmessa dall'Amministrazione datore di lavoro e della quale avrebbe chiesto l'integrazione alla competente CMO senza ottenere quanto richiesto.

Tuttavia, va osservato che lo stesso Istituto previdenziale riconosce di non poter utilizzare la documentazione della quale è in possesso perché "*non accessibile in quanto protetta su Fascicolatore*" e ha ammesso in udienza di avere la disponibilità del c.d "verbale di riforma" (verbale della CMO del D.M.M.L. di Roma n. RM123009159 del 10.10.2023) dal quale comunque, sebbene con degli omissis, risulta in maniera incontroveritibile la categoria alla quale ascrivere il complesso delle infermità utile ai fini della determinazione del trattamento di pensione.

L'INPS, pertanto, era ed è in possesso di tutta la documentazione necessaria per poter procedere alla liquidazione della pensione privilegiata del ricorrente; del tutto pretestuose appaiono le ragioni

che l'ente previdenziale ha addotto per giustificare il ritardo nella conclusione del procedimento di sua competenza.

L'INPS, infatti, non solo non ha provveduto a fornire alcun riscontro alla diffida del ricorrente del settembre 2024, obbligandolo a proporre ricorso, ma risulta che non si sia neanche attivato per tempo a richiedere la corretta documentazione (tra l'altro, già in suo possesso) alla CMO: infatti, dalla relazione allegata alla memoria di costituzione risulta che "*solo in data odierna*" l'Istituto avrebbe provveduto a sollecitare nuovamente la CMO (data che non viene precisata ma presumibilmente coeva alla richiesta di informazioni per la costituzione in giudizio per l'udienza odierna).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. Va riconosciuto, quindi, il diritto del Sig. XX al trattamento di pensione privilegiata ordinaria di 7^ categoria, tab. A, a vita.

A parziale rettifica del dispositivo comunicato, la decorrenza è fissata dalla data di cessazione dal servizio. essendo stata presentata la domanda di pensione privilegiata entro i successivi due anni.

4. Sulle somme ritenute spettanti, va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, la rivalutazione monetaria, calcolata a norma dell'art. 167, c. 3, c.g.c., come integrato dall'art. 21 delle relative norme di attuazione.

5. Le spese seguono la soccombenza a vanno liquidate d'ufficio in € 700,00 (settecento/00), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, in

applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e, per l'effetto:

- dichiara il diritto del Sig. XX alla pensione privilegiata ordinaria, di 7^ categoria, Tab. A, a vita, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio;

- condanna l'INPS alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato e al pagamento dei ratei di pensione maturati sui quali spettano gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria nei termini di cui in motivazione;

- condanna altresì l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore del Sig. XX che si liquidano in complessive € 700,00, oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 18.11.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
18.11.2025 10:28:57 GMT+01:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.